

---- Allegato "C" al n. 24475 di Rep. e n. 16152 di Racc. ----

----- STATUTO DI -----

----- "DONARE FUTURO FONDAZIONE E.T.S." -----

----- ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata -----

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi anche "CTS"), del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: -----

----- "DONARE FUTURO FONDAZIONE E.T.S.". -----

La Fondazione ha sede legale in Treviso (TV) con la possibilità di istituire uffici e sedi secondarie in altre località nel territorio della Repubblica Italiana. -----

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre la facoltà di istituire sezioni staccate anche al di fuori del territorio nazionale, senza modifica dello statuto. -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

----- ARTICOLO 2 - Scopi e finalità -----

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 117/2017, attuando iniziative volte ad assistere, incoraggiare e sostenere i bambini ed i giovani, con particolare riguardo a quelli appartenenti a paesi in via di sviluppo, al fine di fornire istruzione, formazione, assistenza sociale e socio sanitaria per un loro migliore inserimento nella società. -----

A tale scopo la Fondazione si propone di: -----

a) organizzare e realizzare programmi di interventi destinati alla promozione di attività di assistenza alle popolazioni in disagio sociale ed economico, con una particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti appartenenti a paesi in via di sviluppo, soprattutto con riferimento a quelli del continente africano, affinché acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione; -----

b) ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra, anche attraverso l'azione della cooperazione internazionale con associazioni, enti e gruppi presenti sul territorio; -----

c) promuovere adozioni, adozioni a distanza ed affidamenti anche temporanei, elargire borse di studio, organizzare interventi diretti di operatori volontari nelle zone interessate dai vari progetti, inviare materiali di prima necessità, come alimenti, indumenti, medicinali e materiali didattico-formativi; -----

d) mantenere contatti stabili e diretti tra la stessa, i suoi sostenitori e le popolazioni coinvolte dai progetti umanitari. -----

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente come ad esempio al fine di promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica, organizzare mostre fotografiche, proiezioni di video e film, dibattiti, spettacoli culturali, interventi nelle parrocchie, nelle scuole e durante particolari eventi collettivi. -----

Per la realizzazione diretta e indiretta dei propri progetti la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti e/o associazioni per lo sviluppo d'iniziative rientranti in fini comuni, oltre che promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali ed internazionali, purché al fine di migliorare e potenziare scopi umanitari. -----

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e manterrà comunque la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali. -----

E' fatto obbligo di impiegare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

----- **ARTICOLO 3 - Patrimonio della Fondazione** -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito innanzitutto dal Fondo di dotazione così come descritto nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. -----

Tale patrimonio potrà venire successivamente alimentato e può consistere in beni immobili e beni mobili di qualsiasi natura. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. -----

----- **ARTICOLO 4 - Risorse finanziarie** -----

La Fondazione trae le risorse finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, oltre che dal patrimonio iniziale donato dai soci fondatori, da: -----

a) contributi privati, elargizioni, donazioni o lasciti di persone private, società o enti a qualsiasi titolo, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

b) contributi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, enti e istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti della Fondazione; -----

c) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui

all'art. 6 del D. Lgs.117/2017; -----
d) eventuali altri proventi del patrimonio sociale. -----

----- **ARTICOLO 5 - Organi Sociali** -----

Gli organi della Fondazione sono: -----

- il Presidente ed il Vice Presidente; -----
- l'assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori; -----
- l'assemblea dei Donatori; -----
- il Consiglio Direttivo, al cui interno sono presenti il Presidente della Fondazione, il Vice-Presidente della Fondazione e il Segretario-Economo; -----
- l'Organo di controllo; -----
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017). --

L'attività svolta a qualunque titolo dai soci fondatori o dai sostenitori o dai Donatori, nonché dagli Amministratori, dall'Organo di Controllo e dall'Organo di Revisione non può essere retribuita in alcun modo. Agli organi della Fondazione possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art. 8 del CTS, con il parere consultivo dell'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori. -----

----- **ARTICOLO 6 - Il Presidente e Vice-Presidente** -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni. -----

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. -----

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci. -----

Il Presidente può aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma. -----

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vice-Presidente. -----

----- **ARTICOLO 7 - Il Consiglio Direttivo** -----

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che potranno essere anche non soci. -----

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica a tempo indeterminato o per il periodo fissato all'atto della nomina. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla convocazione della successiva assemblea ordinaria. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Economo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci Fondatori e So-

stenitori al momento della nomina. -----

----- **ARTICOLO 8 - Poteri** -----

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e inoltre il potere di: -----

- approvare il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche; -----

- determinare gli interventi e deliberare sulle erogazioni e sulla raccolta delle risorse finanziarie della Fondazione, nell'ambito delle indicazioni, pur non vincolanti, dell'Assemblea dei soci Fondatori e sostenitori; -----

- determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione; -----

- ratificare i provvedimenti che in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali fossero assunti dal Presidente; -----

- stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell'attività istituzionale della stessa. -----

Il Consiglio Direttivo può delegare ai propri membri parte dei suoi poteri, ad esclusione della redazione del bilancio annuale e delle materie che per legge non possono essere delegate. Restano salvi i poteri del Presidente di cui al precedente articolo 6. -----

----- **ARTICOLO 9 - Adunanze** -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. -----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. ----

In caso di voto contrario del Presidente, occorre il voto favorevole di due terzi degli altri componenti il Consiglio. --

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri. -----

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere più Anziano di età, mediante posta elettronica, lettera raccomandata da inviare ai membri del Consiglio Direttivo all'indirizzo da questi comunicato alla Fondazione, almeno otto giorni prima (o consegnata a mani) con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno. -----

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti in apposito libro. -----

----- **ARTICOLO 10 - Il Segretario-Economo** -----

Il Segretario-Economo ha i compiti di: -----

- dirigere gli uffici di segreteria della Fondazione; -----
- disbrigare le questioni correnti di corrispondenza; -----
- assistere alle Assemblee dei Soci Fondatori sostenitori e donatori, nonché stendere i relativi verbali ed i Verbali del Consiglio Direttivo e curarne la trascrizione negli appositi libri; -----
- gestire e rendicontare periodicamente sulla cassa e banca sociali; -----
- coadiuvare il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio annuale. -----

ARTICOLO 11 - L'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori -

L'assemblea della Fondazione è costituita dai soci fondatori e dai soci sostenitori. -----

I **soci fondatori** sono i soggetti indicati nell'atto costitutivo che hanno espresso la volontà di costituire la Fondazione. La qualifica è strettamente personale e non è trasferibile ad alcun titolo. -----

I **Soci sostenitori** sono i soggetti cui successivamente all'atto di costituzione della fondazione sia riconosciuta la qualifica di "Sostenitore" dal Consiglio Direttivo. Socio Sostenitore è ogni soggetto che nel termine massimo di 5 (cinque) anni dalla richiesta di far parte della Fondazione, versi un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) oppure, nel termine di 3 (tre) anni dalla richiesta di ammissione alla Fondazione, si adoperi con continuità, interesse e profitto alle attività istituzionali e risulti quindi meritevole di poter partecipare alle decisioni assembleari. -----

La qualifica è strettamente personale e non è trasferibile ad alcun titolo. -----

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Il numero di deleghe è limitato a una sola delega per socio. -----

L'Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori e Sostenitori, a maggioranza degli intervenuti calcolata per teste: -----

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; -----
- nomina e revoca i componenti degli organi previsti agli art. 6, 7, 10 e 15 del presente statuto; -----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 16). -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento. -----

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente

costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto Sociale e l'eventuale scioglimento della Fondazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, fermo restando il potere discrezionale dell'Autorità Amministrativa in materia.

I verbali di ogni assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono trascritti in apposito libro. -----

Perdono il diritto di partecipazione e di voto i soci fondatori e sostenitori che sospendono la regolarità delle somme dovute alla Fondazione per il loro ruolo e stabilite dal regolamento, o non esplichino in forma partecipativa e continuativa le attività della Fondazione. -----

----- **ARTICOLO 12 - Modifiche statutarie** -----

Ogni modifica al presente statuto è deliberata dall'assemblea in sede straordinaria, con le modalità indicate all'articolo 11 del presente statuto. -----

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori dal Consiglio Direttivo e/o da almeno cinque dei soci Fondatori e Sostenitori. -----

----- **ARTICOLO 13 - Convocazione** -----

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità. -----

Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati. -----

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. -----

----- **ARTICOLO 14 - L'Assemblea dei soci Donatori** -----

Possono essere soci Donatori della Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti e non residenti nel territorio Italiano, che condividano e rispettino i valori e gli scopi fondazionali, che si impegnino a contribuire (personalmente e/o economicamente) alla realiz-

zazione degli scopi della Fondazione. La qualifica è strettamente personale, non è trasferibile ad alcun titolo. -----
L'assemblea dei soci Donatori è composta dai Donatori che possono essere persone fisiche o persone giuridiche, diverse dai Fondatori e Sostenitori, che hanno contribuito mediante le loro donazioni, consistenti anche in prestazione di lavoro volontario e gratuito, alla vita della Fondazione. -----
L'assemblea dei soci Donatori viene convocata almeno annualmente dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto, al fine di illustrare i contenuti del bilancio di esercizio, nonché al fine di acquisire, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, indicazioni, pareri consultivi non vincolanti, proposte ed osservazioni in merito a questioni ed argomenti attinenti ai programmi ed agli obiettivi della Fondazione. -----
La qualifica di socio donatore è determinata mediante apposito regolamento dal Consiglio Direttivo. -----
L'assemblea dei Donatori funziona secondo il regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. -----

----- **ARTICOLO 15 - Organo di Controllo** -----

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 dai soggetti indicati al precedente dall'Assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori. -
Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti - tra i quali almeno un effettivo e un supplente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile - di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dall'assemblea di cui all'articolo 11 del presente statuto. -----

Ove venga nominato un organo di controllo monocratico, questo deve appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. -----

In caso di organo monocratico, deve essere nominato anche il supplente. -----

L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----
Dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica e può essere riconfermato. -----

---- **ARTICOLO 16 - Organo di revisione legale dei conti** ----
L'organo di revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. -----
È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui al precedente articolo. -----

-- **ARTICOLO 17 - Libri Verbali - Libri sociali obbligatori** --
I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Sostenitori, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci Donatori devono essere trascritti su appositi registri tenuti in ordine cronologico. I verbali devono essere sempre sottoscritti per presa visione anche dal Presidente del Consiglio Direttivo. -----
Il libro dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, devono essere tenuti a cura del rispettivo organo. -----

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -----

-- **ARTICOLO 18 - Bilancio d'Esercizio - Bilancio Sociale** --
L'esercizio della fondazione decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. -----

Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il termine di 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale di ciascun anno. -----

Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. -----
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

----- **ARTICOLO 19 - Avanzi di gestione** - -----

----- **Divieto distribuzione utili** -----

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio - a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge - comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. ----

È ammessa la destinazione di somme effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

----- **ARTICOLO 20 - Scioglimento** -----

Fermi restano i poteri discrezionali dell'Autorità Amministrativa in materia, lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria, con le modalità indicate all'articolo 11, al ricorrere di uno dei seguenti casi: -----

- conseguimento dello scopo e/o impossibilità di conseguirlo;
- ogni altra causa che dovesse compromettere il perseguimento dello scopo. -----

Fermi restano i poteri discrezionali dell'Autorità Amministrativa in materia, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche estranei alla Fondazione stessa. -----

In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge e/o dall'Autorità Amministrativa, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Sostenitori. -----

----- **ARTICOLO 21 - Rinvio** -----

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 117/2017. -----

Firmato: Paolo Grassi -----

Maria Teresa Curtolo -----

Ugo Morello -----

Daniela Biasiol -----

Liguori Riccardo -----

Valeria Busetto -----

Federico Del Vecchio -----

Anna Maria Florio -----

Marco Tottolo (L.S.). -----

Certifico io sottoscritto, dottor Marco Tottolo, Notaio in Castelfranco Veneto, iscritto al distretto notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 9 ottobre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Castelfranco Veneto, 29 dicembre 2025